



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
Tel. 02.4765.2706

L'Assessore
Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza

Milano, 19.01.2012
Prot. n. Y1.2012.0000461

Parco Lombardo
della Valle del Ticino
ARRIVO 2012 696
del 23-01-2012



Z120000069601

VOL

- Al Corpo Forestale dello Stato
Comando Regionale Lombardia
Milano
- Ai Comandi Provinciali e Distrettuali del C.F.S.
- Al Corpo Forestale dello Stato
Centro Operativo Antincendi Boschivo per la
Lombardia Curno (BG)
- Al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile
- Alle Amministrazioni Provinciali
- Alle Comunità Montane
- Agli Enti Gestori dei Consorzi di Parco e delle
Riserve Naturali
- All'Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste
(ERSAF)
- Alle Prefetture
- Alle Questure
- Al Presidio Militare
- Al Comando Brigata Carabinieri
- Al Comando Regionale del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
- Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello
Stato
- All'Associazione Nazionale Alpini
(A.N.A.) - Milano

VOLONTARIATO E PROT. CIVILE

Copia *Tutti, Dist. EVPT
Sett. Vig. e Comuni CONSORZ.*

Note *PER CONOSCENZA
& COMPETENZA*

Magenta, *23/1/2012*

Il Responsabile

IL RESPONSABILE
Ufficiale di P.G.

Istr. Dir. Lorenzo Poma

Istr. Dir. Lorenzo Poma

A Direttori Generali delle Direzioni:

- Agricoltura
- Ambiente, Energia e Reti
- Sistemi Verdi e Paesaggio

Ai Dirigenti delle Sedi Territoriali Regionali della Regione Lombardia

Al Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia (ARPA)

L O R O S E D I

VIA FAX

OGGETTO: Dichiarazione dello stato di grave pericolo per gli incendi boschivi per l'anno 2012_- Applicazione delle norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco contenute nella Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 e nella Legge Regionale n. 31/2008.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Viste:

- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*", ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d), ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'art. 10, commi 5, 6 e 7, che definiscono i divieti nei periodi a rischio e le sanzioni previste;
- la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale*" ed in particolare: l'articolo 45, comma 4 che attribuisce al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato, in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi, la dichiarazione dello "stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale" disponendo le prescrizioni necessarie; l'art. 61 della L.R. 31/2008, che stabilisce le sanzioni per le trasgressioni ai divieti vigenti nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

- la deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 10775, che approva il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia – Revisione anno 2009, ed in particolare i punti 3.3 e 3.4 che classificano le aree ed i comuni a rischio di incendio boschivo e 3.5 relativo alla definizione del periodo a rischio di incendio boschivo e 3.6, nel quale vengono individuate i divieti, le prescrizioni e le sanzioni da applicare ai trasgressori;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2010, n. 4184 “*Nomina del Sig. Romano La Russa quale Assessore alla Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza*”;

Richiamata la Convenzione Regione Lombardia – Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Lombardia per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvata con la d.g.r. 29 dicembre 2010, n. 1198 e sottoscritta dalle parti in data 24 gennaio 2011;

Dato atto che sono in corso condizioni meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio della Regione Lombardia,

Sentito il Corpo Forestale dello Stato e l’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia;

tutto ciò premesso e considerato,

DICHIARA

lo **stato di grave pericolo per gli incendi boschivi** a partire dalla giornata di **VENERDI' 20 GENNAIO 2012** sino ad avvenuta revoca e

DISPONE:

1. Per tutta la durata dello stato di grave pericolo, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353 e dagli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9 della legge regionale n. 31/2008;
2. nell’arco temporale in cui vige il presente stato di grave pericolo per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna;
3. per l’individuazione delle aree, dei divieti e delle sanzioni da applicare ai trasgressori, si rimanda ai punti 3.5 “*definizione del periodo a rischio di incendio boschivo*” e 3.6 “*divieti, prescrizioni e sanzioni*” del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Lombardia - revisione anno 2009;

4. le Autorità Militari sono invitate ad impartire tutte le opportune disposizioni affinché nell'esecuzione di esercitazioni vengano adottate tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli incendi.
5. il Comandante Regionale del Corpo Forestale dello Stato è invitato a dare tutte le disposizioni ritenute opportune per l'attivazione delle strutture periferiche del Corpo Forestale dello Stato;
6. gli Enti Locali in indirizzo sono invitati a **comunicare tempestivamente** lo stato di pericolosità a **tutti i comuni** di competenza; risulteranno utili tutte le iniziative più idonee per rendere pubblico lo stato di pericolosità attraverso i mezzi di informazione;
7. devono essere attivate le **Organizzazioni di volontariato antincendio boschivo** affinché possano fornire la consueta indispensabile collaborazione nella fase di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

Romana La Russa

